

Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
(Conferenza dei direttori della pubblica educazione)

Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità
(Conferenza delle direttrici e dei direttori della sanità) ¹⁾

Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali

del 18 febbraio 1993

Art. 1

^{1 2)} L'accordo stabilisce le regole per il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali cantonali, per la gestione di una lista degli insegnanti ai quali è stato ritirato il diritto d'insegnare e di un registro dei professionisti della salute. Scopo

^{2 3)} Esso regola, in applicazione del diritto nazionale e internazionale, il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri.

³ Esso favorisce il libero accesso alla formazione superiore e all'esercizio della professione. Contribuisce a garantire la qualità della formazione in tutta la Svizzera.

^{4 4)} Esso costituisce la base per accordi tra la Confederazione e i cantoni secondo l'articolo 16 capoverso 2 della Legge federale sulle scuole universitarie professionali.

Art. 2

Il presente accordo si applica a tutte le formazioni e a tutte le professioni che sono regolamentate dai cantoni. Campo di applicazione

Art. 3

¹ Nei campi in cui le competenze sono ripartite tra Confederazione e cantoni vanno ricercate delle soluzioni d'intesa. Collaborazione con la Confederazione ⁵⁾

² La collaborazione con la Confederazione si esplica in particolare nei seguenti campi:

¹⁾ Modifica del 16 giu. 2005

²⁾ Modifica del 16 giu. 2005

³⁾ Modifica del 16 giu. 2005

⁴⁾ Modifica del 16 giu. 2005

⁵⁾ Modifica del 16 giu. 2005

- a) riconoscimento degli attestati di maturità (attitudine generale per intraprendere degli studi superiori),
- b) riconoscimento degli attestati di maturità professionale, e in generale, dell'attitudine ad intraprendere degli studi in una scuola universitaria professionale,
- c) riconoscimento dei diplomi per l'insegnamento nelle scuole professionali,
- d) definizione dei principi che regolano l'offerta di cicli di studio sanciti da un diploma nel campo delle scuole universitarie professionali, e
- e) consultazione e partecipazione dei cantoni nelle questioni internazionali.

³La conclusione d'accordi come previsto dall'articolo 1 capoverso 4, è di competenza dell'Assemblea plenaria della Conferenza dei direttori della pubblica educazione (CDPE). Nel campo delle professioni della salute, la Conferenza delle direttrici e dei direttori della sanità (CDS) deve essere associata a tutti i negoziati svolti in vista della conclusione di un accordo.

Art. 4

Autorità di riconoscimento

¹¹⁾L'autorità di riconoscimento è la CDPE. La CDS riconosce diplomi scolastici e professionali nei campi di sua competenza, sempre che la competenza non spetti alla Confederazione.

²Ogni cantone che ha aderito all'accordo dispone di un voto. Gli altri cantoni hanno voto consultivo.

Art. 5

Applicazione dell'accordo

¹La Conferenza dei direttori della pubblica educazione è incaricata dell'applicazione dell'accordo.

²²⁾A tale scopo collabora con la Confederazione e con la Conferenza universitaria svizzera in tutte le questioni concernenti i diplomi universitari.

³³⁾La Conferenza delle direttrici e dei direttori della sanità applica l'accordo nel campo di sua competenza. Può affidare l'incarico a terzi, ma resta, in ogni caso, responsabile per la vigilanza.

Art. 6

Regolamenti di riconoscimento

¹I regolamenti di riconoscimento fissano per tutti i diplomi scolastici e professionali o per delle categorie di diploma, in particolare:

- a) le condizioni di riconoscimento (articolo 7),
- b) la procedura per il riconoscimento, e

¹⁾ Modifica del 16 giu. 2005

²⁾ Modifica del 16 giu. 2005

³⁾ Modifica del 16 giu. 2005

c) le condizioni per il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri.

² L'autorità di riconoscimento emana il regolamento di riconoscimento dopo aver consultato le organizzazioni e le associazioni professionali direttamente interessate. Se l'incarico è affidato a terzi secondo l'articolo 5 capoverso 3, essa deve approvare il regolamento di riconoscimento.

³ Il regolamento di riconoscimento, rispettivamente la sua approvazione, devono essere accettati da almeno i due terzi dei membri aventi diritto di voto dell'autorità di riconoscimento competente.

Art. 7

¹ Le condizioni di riconoscimento precisano le esigenze minime che i diplomi scolastici e professionali devono soddisfare. Si terrà conto in modo adeguato dei modelli relativi alla formazione e alla professione esistenti in Svizzera, così come di eventuali esigenze internazionali.

Condizioni di riconoscimento

² Il regolamento deve disciplinare:

- a) le qualifiche che il diploma attesta, e
- b) il modo con il quale dette qualifiche sono valutate.

³ Può, ulteriormente, contenere altre prescrizioni quali:

- a) la durata della formazione,
- b) le condizioni per essere ammessi alla formazione,
- c) i contenuti dell'insegnamento, e
- d) le qualifiche richieste al corpo insegnante.

Art. 8

¹ Il riconoscimento attesta che il diploma scolastico e professionale soddisfa le condizioni previste dal presente accordo e dallo specifico regolamento di riconoscimento.

Effetti del riconoscimento

² I cantoni che hanno aderito all'accordo garantiscono, ai titolari e alle titolari di un diploma riconosciuto, il medesimo diritto d'accesso alle professioni regolamentate sul piano cantonale di quello accordato ai loro cittadini e cittadine in possesso di un diploma corrispondente.

³ I cantoni che hanno aderito all'accordo autorizzano i titolari e le titolari di un diploma riconosciuto a frequentare le scuole d'ordine superiore alle stesse condizioni previste per i loro cittadini e cittadine in possesso di un diploma corrispondente. Resta riservato il diritto di stabilire le restrizioni dovute alle possibilità d'assunzione nelle singole scuole e di esigere un'adeguata partecipazione finanziaria.

⁴ I titolari e le titolari di un diploma riconosciuto hanno il diritto di portare il titolo corrispondente e garantito, nella misura in cui il regolamento di riconoscimento lo preveda in modo esplicito.

Art. 9

Documentazione,
pubblicazione

¹ La Conferenza dei direttori della pubblica educazione allestisce una documentazione sui diplomi scolastici e professionali.

² I cantoni che hanno accettato l'accordo s'impegnano a pubblicare i regolamenti di riconoscimento sul foglio ufficiale. ¹⁾

Art. 10

Protezione
giuridica ²⁾

¹ Ogni contestazione da parte di un cantone nei confronti dei regolamenti e delle decisioni prese dall'autorità di riconoscimento così come ogni

¹⁾ Regolamenti: per il riconoscimento dei diplomi nelle arti figurative vedi AGS 1996, 3694; concernente il riconoscimento dei diplomi di formazione superiore in musica, AGS 1997, 3963; per il riconoscimento dei diplomi per responsabili della formazione per adulti vedi AGS 1998, 4150; per il riconoscimento di diplomi d'insegnante in ortopedagogia scolastica vedi AGS 1998, 4467 e FUC 2007, 2738; per il riconoscimento di diplomi d'insegnante per scuole di maturità vedi AGS 1998, 4473 e FUC 2007, 2734; per il riconoscimento degli attestati di maturità liceali vedi AGS 2000, 4912; per il riconoscimento dei diplomi delle scuole professionali superiori di assistenza sociale vedi AGS 2000, 4921; per il riconoscimento dei diplomi cantonali di scuola universitaria professionale vedi AGS 2000, 4927; per il riconoscimento dei diplomi di scuola superiore per insegnanti della prescuola e della scuola elementare vedi AGS 2000, 4932 e FUC 2007, 2742; per il riconoscimento dei diplomi di scuola superiore per insegnanti del grado secondario I vedi AGS 2000, 4938 e FUC 2007, 2745; della CRS per il riconoscimento di diplomi di formazione esteri vedi FUC 2001, 416; della CRS per il riconoscimento di diplomi di formazione cantonali vedi FUC 2001, 420; della CDS per il riconoscimento di diplomi di formazione esteri vedi FUC 2001, 423; della CDS per il riconoscimento di diplomi di formazione cantonali nel settore sanitario in Svizzera vedi FUC 2001, 426; della CDS per il riconoscimento di diplomi cantonali di scuola universitaria professionale nel settore sanitario vedi FUC 2002, 2068; Statuto della CDS per l'esame unitario dei chiropratici in Svizzera, FUC 2004, 1897, Regolamento sull'esame intercantonale dei chiropratici, FUC 2004, 1901; concernente il riconoscimento di diplomi o certificati di formazione supplementare nel campo dell'insegnamento FUC 2007, 2833; concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie in logopedia e dei diplomi delle scuole universitarie in terapia psicomotoria FUC 2007, 2826; concernente il riconoscimento dell'attestato di maturità professionale per l'ammissione alle scuole universitarie (regolamento Passerella); concernente il riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate FUC 2007, 2639; sul riconoscimento dei diplomi nel settore della pedagogia speciale (orientamento educazione precoce speciale e orientamento pedagogia speciale) FUC 2011, 02; concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del settore prescolastico e del settore elementare FUC 2011, 11; concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del settore secondario I FUC 2011,20; Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr) FUC 2011, 28

²⁾ Modifica del 16 giu. 2005

disputa tra cantoni può essere oggetto di un'azione di diritto pubblico al Tribunale federale giusta l'articolo 83, lettera b della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943.

² Contro le decisioni delle autorità di riconoscimento, la persona coinvolta, può inoltrare, entro 30 giorni dalla notifica, presso la commissione di ricorso istituita dal Comitato della conferenza competente, un ricorso scritto e debitamente motivato. I principi generali della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 si applicano per analogia. Le decisioni delle commissioni di ricorso possono essere oggetto di un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, ai sensi dell'articolo 84 capoverso 1, lettera a e b della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943.

³ Il Comitato della conferenza competente stabilisce in un regolamento la composizione e l'organizzazione della commissione di ricorso.

Art. 11

Chiunque si attribuisce un titolo riconosciuto ai sensi dell'articolo 8 capoverso 4 del presente accordo, senza essere titolare di un diploma scolastico o professionale, o che usa un titolo che dia l'impressione che egli detenga un tale diploma, è punibile con l'arresto o con la multa ¹⁾. La negligenza è pure punibile. L'azione giudiziaria spetta ai cantoni.

Disposizioni penali

Art. 12

¹ I costi derivanti dal presente accordo sono a carico dei cantoni firmatari in proporzione al numero degli abitanti. Restano riservate le disposizioni del capoverso 2 e del capoverso 3.

Costi ²⁾

² Per le decisioni concernenti i riconoscimenti retroattivi a livello nazionale, di un diploma cantonale o il riconoscimento di diplomi professionali esteri, nonché per le decisioni di ricorso, può essere percepita una tassa di decisione di un minimo di fr. 100.- fino a un massimo di fr. 2000.-. La tassa di decisione è calcolata in base al tempo e al lavoro investito per il disbrigo della domanda di riconoscimento.

³ Il Comitato della conferenza competente fissa in un regolamento il montante delle singole tasse di decisione.

¹⁾ La pena ammessa si conforma all'art. 4 cpv. 1 LGP (soltanto multa)

²⁾ Modifica del 16 giu. 2005

Art. 12^{bis}

Lista degli insegnanti ai quali è stato revocato il diritto all'insegnamento¹

¹ La CDPE tiene una lista degli insegnanti ai quali è stata revocata, per decisione cantonale, l'autorizzazione ad insegnare. I cantoni hanno l'obbligo di comunicare al Segretariato generale della CDPE i dati personali, secondo il capoverso 2, quando la relativa decisione è entrata in vigore.

² La lista contiene il nome dell'insegnante, la data dell'ottenimento del diploma o dell'autorizzazione all'esercizio della professione, la data della revoca dell'autorizzazione all'insegnamento, il nome dell'autorità competente, la durata della revoca dell'autorizzazione all'insegnamento, nonché eventualmente la data del ritiro del diploma. Le autorità cantonali e comunali possono, con richiesta scritta, ottenere queste informazioni a condizione che provano il loro interesse legittimo e che la domanda riguardi una persona precisa.

³ Ogni insegnante che figura sulla lista intercantonale è informato della sua registrazione o della soppressione di quest'ultima. In ogni momento ha il diritto di consultare le informazioni che lo concernono.

⁴ La registrazione è cancellata quando l'autorizzazione all'insegnamento è ripristinata, quando il periodo di ritiro è terminato o quando la persona coinvolta ha compiuto 70 anni.

⁵ Ogni insegnante registrato nella lista può, entro 30 giorni dalla notifica, inoltrare contro la decisione un ricorso scritto e debitamente motivato, presso la commissione di ricorso, come previsto dall'articolo 10 capoverso 2 del presente accordo.

⁶ Per il resto, si applicano per analogia i principi di diritto inerenti alla protezione dei dati del cantone Berna.

Art. 12^{ter}

Registro dei professionisti della salute²⁾

¹ La CDS tiene un registro dei titolari di diplomi scolastici e professionali, svizzeri ed esteri, per le professioni inerenti alla salute elencate in un allegato al presente accordo. Può delegare questo compito a dei terzi.

² Il Segretariato centrale della CDS mantiene aggiornato questo allegato.

³ Il registro serve alla protezione e all'informazione dei pazienti, all'informazione di servizi svizzeri ed esteri, a garantire la qualità, nonché a scopi statistici.

⁴ Il registro contiene i dati personali dei titolari di diploma (nome, nome da nubile, data e luogo di nascita, nazionalità). Inoltre, indica il tipo di diploma ottenuto, la data e il luogo dove è stato rilasciato, nonché eventuali rilasci o estinzioni d'autorizzazione all'esercizio da parte delle autorità competenti. Il ritiro, il rifiuto e modifiche dell'autorizzazione, nonché

¹⁾ Modifica del 16 giu. 2005

²⁾ Modifica del 16 giu. 2005

ulteriori misure delle autorità di vigilanza, cresciute in giudicato, sono pure iscritte nel registro con l'indicazione dell'autorità che ha preso la decisione e della data della decisione.

⁵ I servizi competenti per il rilascio dei diplomi e i servizi incaricati di controllare le professioni inerenti alla salute nei cantoni sono responsabili per la trasmissione immediata di questi dati.

⁶ Su domanda scritta e se l'esistenza di un interesse legittimo è provato, le informazioni sui dati indicati al capoverso 4, frase 1 e 2 possono essere comunicate a dei terzi, in particolare alle autorità cantonali e estere, alle assicurazioni malattia e ai datori di lavoro. Le informazioni inerenti alle misure delle autorità di vigilanza sono comunicate unicamente alle autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

⁷ La trasmissione d'informazioni a persone private o a dei servizi non cantonali è soggetta a una tassa di cancelleria.

⁸ Tutte le iscrizioni nel registro sono cancellate quando la persona interessata ha compiuto 70 anni o quando l'autorità competente ne annuncia il decesso. Avvertimenti, biasimi e multe sono segnalati nel registro con la menzione "annullato" cinque anni dopo la loro notifica, ciò vale pure per l'iscrizione di restrizioni dell'autorizzazione all'esercizio cinque anni dopo la revoca della restrizione. Quando il divieto d'esercizio della professione iscritto nel registro ha una durata limitata, la menzione "annullato" è iscritta dieci anni dopo che è stato tolto.

⁹ I professionisti della salute coinvolti hanno in ogni momento, il diritto di consultare le informazioni personali loro concernenti.

¹⁰ Per il resto, si applicano per analogia i principi di diritto sulla protezione dei dati del cantone Berna.

Art. 13

¹ Le dichiarazioni d'adesione al presente accordo vanno inoltrate al Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione che le comunicherà al Consiglio federale.

Adesione/
Denuncia

² L'accordo può essere denunciato per la fine di ogni anno civile con un termine di preavviso di tre anni.

Art. 14

¹ Il Comitato della Conferenza dei direttori della pubblica educazione decide l'entrata in vigore dell'accordo quando almeno 17 cantoni hanno presentato l'atto d'adesione¹⁾ e dopo che l'accordo sia stato approvato dalla Confederazione²⁾.

Entrata in vigore

¹⁾ Posto in vigore dalla CDPE il 27 ott. 1994 con effetto al 1° gen. 1995

²⁾ Approvato dal DFI il 24 nov. 1994

² Deciso dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione con l'accordo della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità ¹⁾ e la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali ²⁾.

³ Le modifiche del 16 giugno 2005 sono state decise dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione e dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità con l'accordo della Conferenza svizzera dei direttori cantonali delle opere sociali.

⁴ Il Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione decide l'entrata in vigore delle modifiche dell'accordo quando tutti i cantoni firmatari dell'accordo del 1993, le hanno approvate. La Confederazione ne sarà informata. ³⁾

Berna, 18 febbraio 1993

| | |
|---------------|------------------------|
| Il presidente | Il segretario generale |
| Peter Schmid | Moritz Arnet |

Berna, 16 giugno 2005

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Il presidente | Il segretario generale |
| Hans Ulrich Stöckling | Hans Ambühl |

¹⁾ Modifica del 16 giu. 2005

²⁾ Modifica del 16 giu. 2005

³⁾ Il Comitato ha posto in vigore le modifiche del 16 giugno 2005 con effetto al 1° gennaio 2008

Allegato ai sensi dell'art. 12^{ter} cpv. 1

chiropratica e chiropratico
osteopata
infermiera e infermiere
infermiera e infermiere in cure generali
infermiera e infermiere in cure psichiatriche
infermiera e infermiere in igiene materna e pediatrica
infermiera e infermiere in cure integrate
infermiera e infermiere diplomato livello I
infermiera assistente e infermiere assistente CC CRS
infermiera e infermiere in salute pubblica
tecnica e tecnico di sala operatoria
soccorritrice e soccorritore
levatrice/ostetrica e ostetrico
laboratorista medica e laboratorista medico
podologa e podologo
massaggiatrice e massaggiatore medici
tecnica e tecnico di radiologia medica
ortottista
dietista
ergoterapista
fisioterapista
igienista dentale
operatore socio sanitario